



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA

ALLEGATO 2) Schema di contratto di sponsorizzazione

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PROGRAMMA “NATALE A FIUMICINO 2026”

TRA

il **Comune di Fiumicino**, C.F. 97086740582 e P. IVA 02305601003, con sede in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n.78 rappresentato dal Dirigente dell'Area Pianificazione Economica Attività Produttive e SUAP - Cultura Ing. Massimo Giudi domiciliato per la carica presso la sede comunale, di seguito denominato “**Comune**” o “**Sponsee**”;

E

_____, con sede legale in _____
_____, Via/Piazza _____ n. _____,
C.F. _____, P. IVA _____,
rappresentato/a da _____, nato/a a
_____ il _____, in qualità di _____
_____, di seguito denominato “**Sponsor**”;

congiuntamente denominate anche “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- il Comune di Fiumicino, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende realizzare il programma unitario denominato “**Natale a Fiumicino 2026**”, finalizzato alla promozione culturale, turistica e territoriale e alla valorizzazione degli spazi pubblici;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 07/10/2026 è stato approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione del programma;
- il predetto atto ha previsto la possibilità di acquisire sponsorizzazioni finanziarie e/o tecniche da parte di soggetti pubblici e privati, quali risorse aggiuntive rispetto a quelle comunali destinate alla realizzazione del programma;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finanziarie e/o tecniche per la realizzazione del programma “**Natale a Fiumicino 2026**”;
- il predetto Avviso è stato pubblicato _____ dal _____ al _____



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA

_____;

- lo Sponsor ha presentato in data _____, acquisita al protocollo comunale n. _____ del _____, una proposta di sponsorizzazione avente ad oggetto: _____;
- a seguito dell'esame della proposta e dell'eventuale negoziazione delle relative condizioni, l'Amministrazione ha ritenuto la stessa coerente con le proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi del programma;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la sponsorizzazione ed è stata autorizzata la sottoscrizione del presente contratto;
- il rapporto è disciplinato dal Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31 maggio 2011, dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto applicabile, nonché dalle ulteriori disposizioni normative vigenti;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono altresì parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- l'Avviso pubblico per la ricerca delle sponsorizzazioni;
- la proposta presentata dallo Sponsor;
- l'eventuale documentazione tecnica allegata;
- gli eventuali ulteriori atti espressamente richiamati nel presente contratto.

In caso di contrasto tra i documenti sopra indicati e il presente contratto, prevalgono le disposizioni contenute nel presente contratto, salvo diversa espressa previsione.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina il rapporto di sponsorizzazione tra il Comune di Fiumicino e lo Sponsor nell'ambito del programma ***“Natale a Fiumicino 2026”***.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA

La sponsorizzazione riguarda in particolare:

La sponsorizzazione è qualificata come:

☐ finanziaria;

☐ tecnica;

☐ mista.

Il Comune riconosce allo Sponsor, quale controprestazione, un ritorno di immagine secondo le modalità stabilite dal presente contratto.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI DI ESECUZIONE

Lo Sponsor si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con diligenza, correttezza e buona fede, nel rispetto di quanto concordato con l'Amministrazione.

Nell'esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è tenuto all'osservanza:

- della normativa vigente applicabile;
- delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute;
- dei regolamenti comunali applicabili;
- delle autorizzazioni, prescrizioni e indicazioni impartite dagli uffici comunali competenti;
- delle condizioni stabilite dall'Avviso pubblico, dalla proposta accettata e dal presente contratto.

Lo Sponsor assume a proprio carico gli adempimenti e gli oneri connessi alle attività di propria competenza, salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito nel presente contratto.

ART. 4 – VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il valore complessivo della sponsorizzazione è determinato in:

€ _____

oltre IVA, ove applicabile.

In particolare:



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA

☐ sponsorizzazione finanziaria per € _____;

☐ sponsorizzazione tecnica, mediante beni e/o servizi, del valore complessivo di € _____;

☐ sponsorizzazione mista, composta da:

- € _____ quale componente finanziaria;
- € _____ quale valore della componente tecnica.

Il valore economico dei beni e/o servizi oggetto della sponsorizzazione tecnica è quello risultante dalla proposta dello Sponsor e dalla documentazione allegata al presente contratto.

ART. 5 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si obbliga ad eseguire integralmente e correttamente le prestazioni oggetto della sponsorizzazione.

In particolare, si impegna:

a) a corrispondere la somma prevista dal presente contratto secondo le modalità e i termini concordati;

e/o

b) a fornire i beni e/o servizi indicati nella proposta accettata dall'Amministrazione;

c) a rispettare i tempi e le modalità di esecuzione indicati dal Comune;

d) a garantire la qualità, l'idoneità e la conformità alla normativa vigente dei beni e/o servizi eventualmente forniti;

e) ad acquisire, ove di propria competenza, autorizzazioni, comunicazioni, certificazioni, abilitazioni e ogni altro titolo eventualmente necessario;

f) a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonché le ulteriori prescrizioni impartite dagli uffici comunali;

g) ad utilizzare il nome, lo stemma e gli altri segni distintivi del Comune esclusivamente nei casi e secondo le modalità espressamente autorizzate;

h) a non associare alla sponsorizzazione messaggi o contenuti incompatibili con le finalità istituzionali dell'Amministrazione;

i) a sostenere tutti gli oneri relativi alle prestazioni assunte a proprio carico;



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA

j) ad assumere gli eventuali ulteriori obblighi indicati nella proposta e accettati dal Comune.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE

Nel caso di sponsorizzazione finanziaria, lo Sponsor provvederà al versamento della somma di € _____ mediante:

_____ entro il termine del _____.

Nel caso di sponsorizzazione tecnica, i beni e/o servizi dovranno essere forniti secondo le seguenti modalità:

_____ entro il termine del _____.

L'Amministrazione potrà impartire le indicazioni operative necessarie ad assicurare il coordinamento della sponsorizzazione con l'organizzazione complessiva del programma.

Qualora lo Sponsor provveda direttamente alla realizzazione di lavori, servizi o forniture, resta ferma la verifica dei requisiti degli esecutori nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

A fronte delle prestazioni dello Sponsor, il Comune si impegna a riconoscere il ritorno di immagine definito nel presente contratto.

In particolare, sono riconosciute le seguenti forme di visibilità:

- ☐ inserimento del logo/marchio dello Sponsor nei materiali informativi relativi all'iniziativa;
- ☐ presenza del logo/marchio nei materiali digitali di comunicazione;
- ☐ presenza del logo/marchio su pannelli, totem, fondali o altri supporti;
- ☐ indicazione della qualifica di **“Sponsor di Natale a Fiumicino 2026”**;
- ☐ indicazione della qualifica di Sponsor della specifica iniziativa:

_____;



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



**AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA**

☐ ulteriori forme di visibilità:

Le modalità tecniche, le dimensioni, il posizionamento, la frequenza e le ulteriori caratteristiche della presenza del logo o del marchio dello Sponsor sono definite dall'Amministrazione in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa e all'immagine coordinata del programma.

ART. 8 – UTILIZZO DEL NOME, DEL LOGO E DEL MARCHIO DELLO SPONSOR

Lo Sponsor autorizza il Comune ad utilizzare il proprio nome, logo e/o marchio esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione e alla comunicazione dell'iniziativa sponsorizzata.

A tal fine lo Sponsor dichiara:

- di essere titolare o legittimo utilizzatore dei segni distintivi messi a disposizione;
- che il relativo utilizzo da parte del Comune, nei limiti del presente contratto, non viola diritti di terzi;
- di assumere ogni responsabilità relativa all'utilizzo dei segni distintivi forniti.

Il Comune utilizzerà il logo e il marchio esclusivamente secondo le caratteristiche grafiche fornite dallo Sponsor, fatto salvo il necessario adattamento ai diversi strumenti di comunicazione.

ART. 9 – UTILIZZO DELLO STEMMA E DEI SEGNI DISTINTIVI DEL COMUNE

L'eventuale utilizzo dello stemma, del logo o di altri segni distintivi del Comune di Fiumicino da parte dello Sponsor è subordinato a preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Lo Sponsor potrà utilizzare la qualifica di sponsor esclusivamente con riferimento all'iniziativa disciplinata dal presente contratto e per la durata dello stesso.

È fatto divieto allo Sponsor di utilizzare il nome o i segni distintivi del Comune in modo tale da ingenerare la convinzione dell'esistenza di rapporti commerciali, istituzionali o di approvazione ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nel presente contratto.

ART. 10 – LIMITI ALLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

I messaggi e i materiali di comunicazione dello Sponsor dovranno essere compatibili con la natura istituzionale e con l'immagine del Comune di Fiumicino.

Sono in ogni caso vietati contenuti riconducibili alle fattispecie escluse dal Regolamento comunale e dall'Avviso pubblico.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA

Il Comune si riserva di sottoporre a preventiva verifica i contenuti e le modalità di comunicazione collegati alla sponsorizzazione.

Qualora, nel corso del rapporto, siano utilizzati messaggi non ammessi o comunque incompatibili con le finalità istituzionali dell'Ente, il Comune potrà intimarne l'immediata rimozione, fatta salva la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 11 – CARATTERE NON ESCLUSIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Salvo diversa ed espressa previsione contenuta nel presente articolo, la sponsorizzazione non attribuisce allo Sponsor alcun diritto di esclusiva.

Il Comune potrà pertanto concludere ulteriori contratti di sponsorizzazione con altri soggetti relativamente al programma *“Natale a Fiumicino 2026”* o alle singole iniziative che lo compongono.

Eventuali incompatibilità merceologiche o specifiche condizioni di esclusività dovranno essere espressamente concordate e riportate di seguito:

In assenza di specifica indicazione, nessuna esclusiva deve intendersi riconosciuta.

ART. 12 – VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONI

Il Comune, attraverso i propri uffici competenti, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'esecuzione delle prestazioni oggetto della sponsorizzazione, al fine di accertarne la conformità agli obblighi contrattuali.

Lo Sponsor è tenuto a consentire tali verifiche e a fornire ogni informazione, documento o chiarimento richiesto dall'Amministrazione.

In caso di sponsorizzazione tecnica, il Comune potrà altresì verificare la qualità, la corretta esecuzione e la conformità dei beni e/o servizi forniti.

Eventuali difformità o inadempienze saranno tempestivamente contestate allo Sponsor.

Ove la natura dell'inadempimento lo consenta, il Comune assegnerà allo Sponsor un congruo termine per provvedere alla relativa regolarizzazione, ferma restando la possibilità di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dal presente contratto.

ART. 13 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA

Lo Sponsor prende atto che il programma delle iniziative potrà subire modifiche per esigenze



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA

organizzative, tecniche, di sicurezza, meteorologiche, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per altre cause non imputabili all'Amministrazione.

In tali casi le Parti potranno concordare, ove necessario, modalità alternative di esecuzione della sponsorizzazione o di riconoscimento del relativo ritorno di immagine, nel rispetto del valore complessivo del rapporto.

Le modifiche non sostanziali del calendario, delle sedi o delle modalità di svolgimento delle iniziative non comportano automaticamente il venir meno del rapporto di sponsorizzazione.

ART. 14 – DURATA

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e produce effetti sino al completo adempimento degli obblighi assunti dalle Parti e, comunque, fino al

Eventuali proroghe dei termini di esecuzione potranno essere concesse dal Comune, previa motivata richiesta dello Sponsor presentata prima della scadenza, qualora le cause del ritardo siano ritenute giustificate.

Gli obblighi relativi all'utilizzo dei segni distintivi, alla riservatezza e alle responsabilità maturate durante il rapporto continueranno ad avere efficacia anche successivamente alla cessazione del contratto, per quanto applicabile.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR

Lo Sponsor assume a proprio carico ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Lo Sponsor risponde, in particolare, degli eventuali danni arrecati a persone, beni del Comune o beni di terzi che risultino direttamente o indirettamente imputabili a fatti, atti, omissioni o comportamenti dello Sponsor medesimo, dei propri dipendenti, collaboratori, incaricati o degli eventuali soggetti esecutori delle prestazioni.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra lo Sponsor e gli eventuali soggetti di cui lo stesso si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni.

Lo Sponsor è tenuto a manlevare e tenere indenne il Comune da eventuali pretese, richieste risarcitorie o azioni di terzi derivanti da fatti imputabili allo Sponsor o ai soggetti dallo stesso incaricati.

Resta fermo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dello Sponsor per le somme che l'Amministrazione fosse eventualmente tenuta a corrispondere a terzi per fatti riconducibili all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



**AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA**

ART. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE

In relazione alla natura, al valore e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della sponsorizzazione, il Comune potrà richiedere allo Sponsor, prima dell'avvio delle relative attività, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e/o per ulteriori rischi connessi all'esecuzione della sponsorizzazione.

La polizza dovrà essere rilasciata da soggetto autorizzato e avere caratteristiche e massimali adeguati alla natura delle attività svolte.

Qualora, in relazione alla particolare natura o rilevanza della sponsorizzazione, l'Amministrazione ritenga necessario acquisire una garanzia per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, le relative caratteristiche, l'importo e le modalità di svincolo saranno espressamente indicati nel presente contratto o nei relativi allegati.

Sono richieste le seguenti garanzie:

- ☐ nessuna;
- ☐ polizza RCT con massimale pari a € _____;
- ☐ garanzia fideiussoria pari a € _____;
- ☐ altra garanzia:

_____.

Le eventuali polizze e garanzie costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione ove compatibile con la natura dell'inadempimento, in caso di:

- a) grave o reiterato inadempimento degli obblighi assunti dallo Sponsor;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, della somma oggetto di sponsorizzazione;
- c) mancata o gravemente difforme esecuzione della sponsorizzazione tecnica;
- d) inosservanza delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione;
- e) utilizzo non autorizzato del nome, dello stemma o dei segni distintivi del Comune;
- f) utilizzo di messaggi o contenuti contrari alle disposizioni dell'Avviso, del Regolamento comunale o del presente contratto;



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA

- g) sopravvenuta insussistenza dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- h) sopravvenienza di situazioni incompatibili con l'immagine o le finalità istituzionali del Comune;
- i) mancata stipulazione o perdita di efficacia delle coperture assicurative o delle garanzie eventualmente richieste;
- j) ogni ulteriore ipotesi prevista dalla legge o dal presente contratto.

Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali danni, anche di immagine, derivanti dall'inadempimento dello Sponsor.

In caso di garanzia fideiussoria, la risoluzione per inadempimento potrà comportarne l'escussione nei limiti e secondo le condizioni previste dalla relativa garanzia.

ART. 18 – RECESSO PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, dandone comunicazione allo Sponsor.

Le Parti definiranno, in tale eventualità, gli effetti derivanti dalle prestazioni eventualmente già eseguite, nel rispetto della normativa vigente e della natura del rapporto di sponsorizzazione.

ART. 19 – ASPETTI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Gli aspetti fiscali connessi alla sponsorizzazione saranno regolati secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ove dovute, comprese le spese di bollo, registrazione, copia e ogni altro onere fiscale o contrattuale, sono a carico dello Sponsor, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Restano altresì a carico dello Sponsor eventuali imposte, tasse, canoni, diritti o ulteriori oneri connessi alle prestazioni di propria competenza.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente rapporto saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto e per l'adempimento dei relativi obblighi di legge.

Il trattamento sarà effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e della restante normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



**AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA**

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE

Lo Sponsor non potrà cedere a terzi il presente contratto né i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Resta ferma la possibilità di avvalersi, ove consentito e previa comunicazione o autorizzazione quando necessaria, di soggetti esecutori per le prestazioni tecniche, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'eventuale affidamento a terzi dell'esecuzione materiale di parte delle prestazioni non libera lo Sponsor dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal presente contratto.

ART. 22 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

per il Comune di Fiumicino:

PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it all'attenzione dell'Ufficio Cultura

per lo Sponsor:

PEC _____.

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei rispettivi recapiti.

ART. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a ricercare preliminarmente una soluzione bonaria delle eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto.

Qualora non sia possibile pervenire a una soluzione bonaria, per ogni controversia sarà competente il **Foro di Civitavecchia**, fatti salvi i casi in cui la legge individui inderogabilmente un diverso foro competente.

ART. 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia:

- al Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione;
- all'Avviso pubblico;
- al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto applicabile;
- alle disposizioni del Codice civile;
- alla restante normativa vigente in materia.



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)



**AREA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP - CULTURA**

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto costituisce la completa regolamentazione del rapporto di sponsorizzazione tra le Parti relativamente all'iniziativa indicata.

Eventuali modifiche o integrazioni dovranno risultare da atto scritto sottoscritto dalle Parti.

Fiumicino, _____

Per lo Sponsor
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Fiumicino
Il Dirigente Ing Massimo Guidi
